

“Quando l’orco bussa combattiamo il silenzio”

Evento formativo sull’ascolto del minore abusato



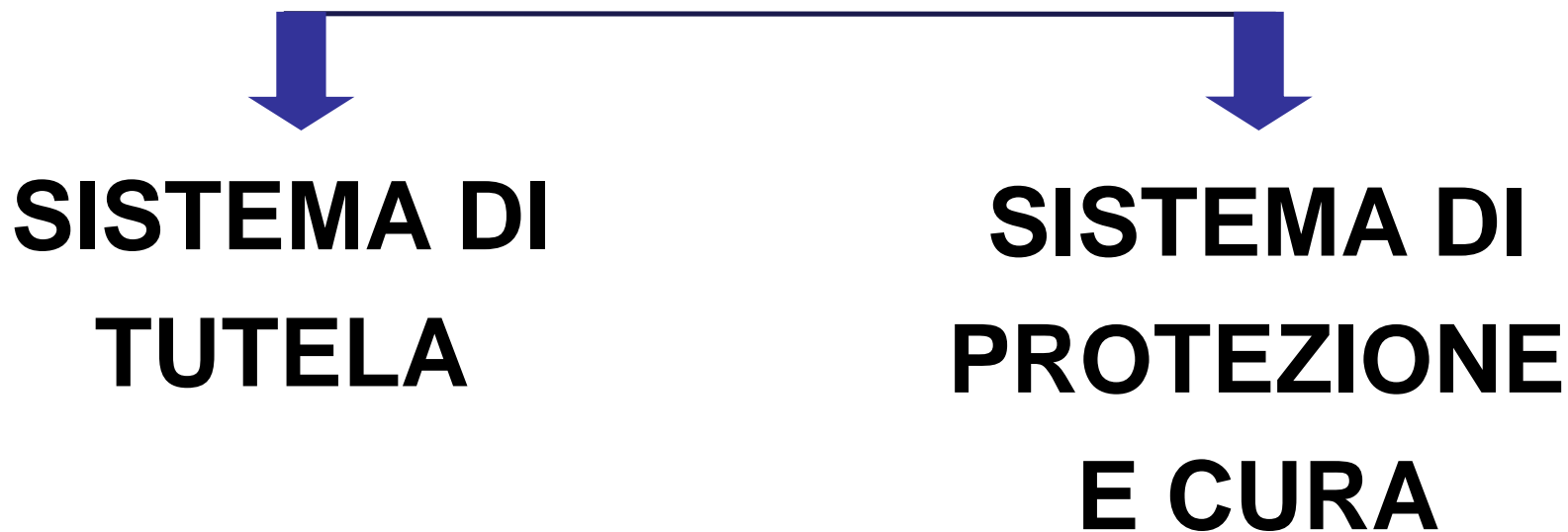
**I molti volti dell'orco
e**

**Il sistema di tutela, di protezione e cura
dei minori nel nostro ordinamento**

Avv. Damiana Stocco

Rovigo, 10 aprile 2014 – Sala della Gran Guardia

cornice sistematica in cui collocare la riflessione odierna



SISTEMA DI TUTELA

*afferisce alla funzione giurisdizionale
retto dal [principio di legalità](#)*

*il giudice è chiamato a garantire i diritti del minore
specificamente riconosciuti dalle convenzioni
internazionali ratificate dal nostro paese*

SISTEMA DI PROTEZIONE

*afferisce alla funzione amministrativa
retto dal [principio di beneficità](#)*

legalità e beneficità

sono principi assolutamente diversi

beneficità indica che **non vi è limite al beneficio** che il destinatario delle prestazioni di protezione può ricevere

legalità svolge una **funzione di limitazione del potere dell'autorità** di intervenire nelle relazioni e nella autodeterminazione della persona

IL SISTEMA DI TUTELA



TUTELA CIVILE

TUTELA PENALE

Il sistema di tutela quanto ai procedimenti CIVILI
è affidato alla competenza di due Giudici
il Tribunale Ordinario
che giudica in sede di
Separazione, divorzio, relative modifiche, regolamentazione
della responsabilità genitoriale
e
mantenimento e affidamento dei figli di genitori non coniugati

il Tribunale per i minorenni

competente per i giudizi di adottabilità e sulla responsabilità genitoriale (procedimenti ex art.330 333 c.c.)

quando non sia pendente un giudizio di affidamento presso il Tribunale ordinario

art.330 cc decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli

quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri
con grave pregiudizio del figlio.

Il Giudice può, in presenza di gravi motivi, disporre l'allontanamento del figlio o del genitore convivente che maltratta o abusa del minore

art.333 condotta del genitore pregiudizievole ai figli

Non così grave da dar luogo alla decadenza, ma comunque pregiudizievole-
adozione da parte del giudice dei provvedimenti convenienti compreso
l'allontanamento

presso il Tribunale Ordinario opera anche il

Giudice Tutelare

- nomina tutore;
- vigilanza sulle tutele;
- provv. che incidono sui diritti relazionali dei destinatari delle misure di incapacitazione

Non vi è un unico Giudice

(tranne che in appello: tutte le impugnazioni sono conosciute dalla Corte d'Appello
sezione per la famiglia ed i minorenni)

e neppure una unica forma
procedimentale, ma si applicano a seconda
dei casi regole processuali differenti

principi comuni che regolano detti procedimenti

diritto di difesa

principio del contraddittorio e del giusto processo

(Cass. s.u. 19.06.1996, n.5626 e Corte Cost., n.142/1970, N,1/2002)

l'obbligo della difesa tecnica di tutte le parti (anche del minore) nei
procedimenti sulla responsabilità (ex potestà)

la difesa d'ufficio nei procedimenti di adottabilità

(si tratta dell'unica ipotesi di difesa d'ufficio nel procedimento civile)

l'eliminazione del potere del potere del Giudice di aprire d'ufficio i procedimenti e,
conseguentemente,

l'esaltazione del ruolo d'impulso del pubblico ministero
riconoscimento della piena soggettività giuridica del minore

diritto di ascolto

SISTEMA DI TUTELA PENALE

affidato alla competenza del

Tribunale ordinario penale

giudica i soggetti maggiorenni accusati di un reato (indipendentemente dal fatto che la vittima sia un maggiorenne o un minorenni)

Tribunale per i minorenni

giudica i minori d'età accusati di aver commesso un reato

(ricordiamo la disciplina speciale del processo penale minorile e gli istituti e servizi ad essa collegati DPR 448/88)

Corte d'appello penale:

decide le impugnazioni contro le sentenze emesse in primo grado

SISTEMA DI PROTEZIONE E CURA

principio di beneficità

La riforma del titolo V della Costituzione (legge n.3/2001) ha affidato alle Regioni la potestà legislativa in materia di assistenza sociosanitaria, per la quale sono attribuite ai Comuni e alle provincie specifiche funzioni amministrative compiutamente disciplinate dalla legge n.328/2000

(Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

mentre lo Stato conserva la competenza legislativa in materia di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa

legge n.328/2000

*(Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali)*

ha stabilito le
tipologie essenziali dei servizi ed interventi a
favore dei soggetti in età evolutiva

art.1 legge n.328/2000

per **interventi sociali e servizi sociali** si intendono **tutte le attività** relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, **destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della vita**, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e dal sistema sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia

il legislatore del 2000

chiarisce che le prestazioni realizzate dagli operatori
sociosanitari in sede di amministrazione della giustizia
non possono essere considerati interventi sociali

dobbiamo quindi distinguere **due categorie di attività**:

- A. le attività svolte dagli operatori dei servizi
sociosanitari al di fuori del sistema giustizia
- B. le attività svolte dagli operatori dei servizi
sociosanitari in sede di amministrazione della
giustizia

quelle che si sviluppano al di fuori del sistema giustizia

- sono di regola volontarie (*art.33. n.833 del 1978*)
- si svolgono nel rispetto del consenso informato dell'utente
- si svolgono nel rispetto del segreto professionale (*che la legge n.119 del 2001 ha esteso anche agli assistenti sociali, sia liberi professionisti che dipendenti pubblici o privati*)
- nel rispetto della tutela della riservatezza dei dati sensibili e con le garanzie previste dai codici di procedura penale e civile per la tutela del ruolo professionale degli operatori (*art.200 c.p.p. opponibilità del segreto professionale – 249 c.p.c. Facoltà di astenersi dal testimoniare - art 120 comma 7 del dpr n.309/1990*)

Esempio di attività di questo tipo:

- **consulenza familiare**
- **assistenza**
- **monitoraggio** ai fini del sostegno di famiglie in difficoltà o di soggetti deboli

Tizio si rivolge agli operatori per essere sostenuto nello svolgimento del proprio ruolo genitoriale

Caia chiede consulenza e sostegno nell'ambito della crisi della propria coppia

Sempronio chiede consulenza e sostegno per un figlio adolescente problematico

la **scuola** segnala ai servizi una situazione di disagio di un minore (*previo consenso informato della famiglia*) e insieme elaborano e attivano un progetto di sostegno

la **scuola** chiede consulenza per l'analisi di segnali di disagio di un minore senza rivelarne il nome (*rispetto privacy*)

Gli interventi di protezione, di cura e assistenza in ambito sociale sanitario sono fondati sul principio del consenso informato dell'utente (genitori o tutore in caso di minore)

Tutto ciò che attiene alla sfera personale di una persona, (maggiorenne o minorenni) può essere acquisito unicamente con il consenso dell'interessato.

es. Anche il ragazzino che, per sua condizione di non compiuta capacità, di regola non può dare il consenso ad un intervento sanitario, secondo la **Convenzione di Oviedo** del 1997 (ratificata con l. 145/2001) sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, deve essere ascoltato in merito al trattamento previsto e, l'opinione del minore sarà presa in considerazione quale fattore determinante in misura direttamente proporzionale alla sua età e al grado di maturità.

Attività svolte dai servizi sociosanitari in sede di amministrazione della giustizia

su richiesta/ impulso dell' autorità giudiziaria

es. il DPR n.448/1988 (disposizioni sul processo penale a carico di minorenni) stabilisce che l'autorità giud. può acquisire dagli stessi servizi elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l'imputabilità ed il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali ed adottare gli eventuali provvedimenti civili (art.9)

(Informazioni fornite dall'Ufficio di servizio sociale per i minorenni)

- assistenza psicologica alla presunta vittima minorenne nell'ambito del processo penale
- ausilio dell'esperto di psicologia infantile nel corso dell'assunzione di sommarie informazioni da parte della polizia giudiziaria
- medesimo ausilio per l'ascolto del minore anche in sede civile
- art.213 c.p.c. - Richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione

....il giudice può chiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad ATTI e DOCUMENTI dell'amministrazione stessa che è necessario acquisire al processo

INTERAZIONE TRA



**SISTEMA DI
TUTELA**

**SISTEMA DI
PROTEZIONE
E CURA**

QUANDO AVVIENE? CON CHE MODALITA'?

QUANDO? il Tribunale Ordinario e quello per i minorenni, nella competenza civile, si rivolgono ai servizi per chiedere informazioni, richiedere pareri e valutazioni, sollecitare interventi

COME? le modalità (attraverso invio informazioni, pareri, valutazioni) con cui si esplica questa interazione è fonte di molte criticità

...alcuni esempi

- come si concilia la funzione di sostegno, all'interno di una relazione di aiuto nel rispetto del consenso informato, e la funzione di controllo?
- qual è la rilevanza processuale dei pareri maturati dai servizi fuori dal contraddittorio processuale?
- esistono criteri scientificamente fondati a partire dai quali si possono formulare delle previsioni sul danno futuro che un bambino può subire crescendo in un certo ambiente familiare? ecc.

LINEE GUIDA CONDIVISE

per una efficace interazione tra amministrazione e giurisdizione

La criticità della distinzione tra amministrazione e giurisdizione ha reso necessario l'elaborazione -su impulso delle Regioni- di protocolli e linee guida riguardanti l'azione dei servizi socio-sanitari ed i suoi rapporti con le competenze dell'autorità giudiziaria

Sono state individuate **BUONE PRASSI CONDIVISE** per **garantire il rispetto dei diversi ruoli, di priorità e procedure**, per evitare che interventi ed azioni mal combinate degli operatori dei servizi e dell'autorità giudiziaria, possano risultare poco efficaci, o addirittura produrre pregiudizi ai soggetti più deboli coinvolti.

Nel 2008 sono state approvate quale documento di indirizzo generale della Regione Veneto (d.g.r. n.569/2008)

LINEE GUIDA 2008 PER I SERVIZI SOCIOSANITARI

- la cura e la segnalazione -

la responsabilità nella protezione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Veneto,

La Regione Veneto con DGR n.779 del 21.05.2013 ha approvato le

**LINEE DI INDIRIZZO
PER LA COMUNICAZIONE
TRA SERVIZI SOCIO SANITARI
E AUTORITA' GIUDIZIARIE**

che verranno applicate in via sperimentale e costituiranno
materiale per la revisione
e la riedizione delle Linee Guida del 2008

LA SEGNALAZIONE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

**la segnalazione
non è la denuncia di una notizia di reato**

è necessario distinguere tra



SEGNALAZIONE
per la tutela dei diritti
civili del minore

DENUNCIA
di un reato

LA SEGNALAZIONE

Comunicazione dei servizi responsabili della protezione e cura finalizzata ad informare l'**Autorità Giudiziaria** di una **situazione di pregiudizio o di rischio di pregiudizio in cui un minore si trova** e che incide gravemente sui suoi diritti, anche relazionali tra cui:

- diritto alla vita e alla integrità psicofisica
 - (art. 32 Costituzione e artt.6 e 19 Conv. di New York)
- diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia
 - (art.1 L.149/2001)
- diritto alla bigenitorialità
 - (artt.315 bis e 316 c.c.)

COSA SI INTENDE PER PREGIUDIZIO O RISCHIO DI PREGIUDIZIO?

Condizione di particolare e grave disagio e disadattamento che può sfociare

(rischio di pregiudizio) o è già sfociata (pregiudizio) in un danno effettivo alla salute psico-fisica del minore.

Deve trattarsi di una **condizione obiettiva e non transitoria** che non assicura al minore i presupposti necessari per un idoneo sviluppo psico-evolutivo e un'adeguata crescita affettiva, intellettuale e mentale

QUALI SONO LE SITUAZIONI CHE VI POSSONO ESSERE RICONDOTTE?

Maltrattamento fisico, psicologico o sessuale, la grave trascuratezza, lo stato di abbandono materiale e/o morale, eccesso di cure, la grave e persistente conflittualità tra genitori

QUALI SONO IN CONCRETO LE
CONDIZIONI PER LA SEGNALAZIONE?

COME SI CONCILIA LA SEGNALAZIONE
CON IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA
DELL' UTENTE?

1. IL SERVIZIO ACQUISISCE l'informativa di una presunta situazione di pregiudizio attraverso

- la richiesta d'aiuto da parte dei genitori stessi o di un parente;
- la segnalazione della scuola di sintomi di disagio nell'alunno;
- la segnalazione da parte di associazioni educative o sportive;
- la segnalazione di privati.

IL SERVIZIO STIMA L'INFORMATIVA

- verifica l'esistenza di riscontri oggettivi, basati sulla constatazione di fatti e comportamenti riconducibili al pregiudizio o a rischio di pregiudizio;
- se l'informativa presenta i caratteri della notizia di un reato è d'obbligo la denuncia;
- acquisisce il consenso dei genitori o del tutore per effettuare l'ascolto del fanciullo e la valutazione del disagio segnalato;

ESITI DELLA STIMA

- si verifica che non c'è nessuna situazione di rischio di pregiudizio o di pregiudizio;
- si verifica che c'è una presunta situazione di pregiudizio e si avviano gli interventi di valutazione e cura acquisendo il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale. Ne segue la valutazione diagnostica e prognostica, con gli strumenti propri del servizio e delle altre professioni sanitarie del malessere comunicato o rilevato e prospetta un progetto di intervento *(la valutazione deve avere carattere multidisciplinare linee guida 2008): progetto quadro e progetto educativo individuale).*

SEGNALAZIONE

in caso di

- rifiuto immotivato degli esercenti la responsabilità genitoriale all'intervento di valutazione o a quello successivo di presa in carico da parte dei servizi

o

- in caso di immotivata vanificazione degli interventi di diagnosi / cura e sostegno del minore e della sua famiglia

il servizio trasmette la segnalazione alla procura della repubblica presso il Tribunale per i minorenni per quanto di competenza

SEGNALAZIONE

è residuale rispetto agli interventi effettuati dai servizi

la necessità di ricorrere solo in ultima istanza alla segnalazione deriva dalla diretta responsabilità giuridica e sociale dell'intervento e dal diritto alla riservatezza dell'utente.

Secondo l'Autorizzazione n.2/2007 del Garante per la protezione dei dati personali, i dati sullo stato di salute di una persona senza il consenso di questa possono essere rivelati dall'operatore solo per tutelare l'incolumità fisica o la salute di un terzo o della collettività oppure nei casi previsti dalla legge (obbligo di denuncia di reato)

COME SI EFFETTUA LA SEGNALAZIONE? (FORMALITA')

La prima segnalazione deve riportare tutte le informazioni relative sia al pregiudizio subito dal minore che dell'incapacità dimostrata dai genitori al riguardo.

Deve contenere informazioni:

- a.sul minore (collocamento, stato di salute, frequenza e rendimento scolastico);
- b.sulla sua situazione e sulle risorse familiari (relazioni affettive e educative significative);
- c.la descrizione delle ragioni che giustificano la segnalazione (motivazione);
- d.gli interventi di protezione e cura già effettuati (con la relativa documentazione) nell'ambito del principio di beneficenza;
- e.progetto quadro, se già esistente, con particolare riferimento ai risultati negativi registrati

NB: il semplice sospetto non basta per avviare una procedura di verifica innanzi l'autorità giudiziaria. Tale procedura deve essere motivata dalla presenza di una grave incuria e/o maltrattamento continuato e pervasivo, supportata da riscontri fattuali gravi e circostanziati il più possibile diretti e
(art.21 Carta di Civitanova Marche 2012)

NB: il semplice sospetto non basta per avviare una procedura di verifica innanzi l'autorità giudiziaria. Tale procedura deve essere motivata dalla presenza di una grave incuria e/o maltrattamento continuato e pervasivo, supportata da riscontri fattuali gravi e circostanziati il più possibile diretti e
(art.21 Carta di Civitanova Marche 2012)

IL FRONTESPIZIO

Le linee guida 2008 prevedono l'utilizzo del frontespizio elaborato dalla procura per i minorenni del Veneto

modulo informatizzato, riassuntivo dei dati identificativi e degli elementi di fatto rilevanti per la tutela giurisdizionale dei diritti

CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE

rilevanti per la tutela giurisdizionale dei diritti

- a. stato di abbandono di un minore (art.8 L.184/1993)
- b. allontanamento in via d'emergenza (art.403 c.c.)
- c. minorenne che si prostituisce (art. 21 L. 269/1998)
- d. minorenne straniero privo di assistenza in Italia che è vittima di reati di prostituzione e pornografia minorile o tratta e commercio (art.2 L.269/1998)
- e. allontanamento di un minore dai genitori incapaci di provvedere alla sua crescita ed educazione con collocamento presso idoneo ambiente eterofamiliare
- f. limitazione (o ablazione) della responsabilità genitoriale per permettere le cure necessarie all'incolumità psicofisica del minorenne
- g. richiesta di rinnovo affido familiare per decorrenza del biennio
- h. revoca/modifica di un precedente provvedimento del tribunale per i minorenni

NOTA BENE: la segnalazione non produce interruzioni nell'azione di protezione e cura svolta dai servizi, poiché il percorso giudiziario è solo eventuale e riguarda la tutela dei diritti. Gli operatori sociosanitari non sono esonerati dalla responsabilità di proseguire il progetto di presa in carico del minore e dei suoi congiunti nell'ambito del regime del consenso informato
(art.24 Carta di Civitanova Marche 2012)

A CHI VA TRASMESSA?

Al Pubblico Ministero presso il Tribunale Civile per i minorenni, a cui competerà, qualora ne sussistano i presupposti di legge la presentazione al TM del:

a.ricorso per l'accertamento dello stato di abbandono del minore (stato di adottabilità)

b.ricorso per la declaratoria di decadenza della responsabilità genitoriale sui figli (art.330 c.c)

c.ricorso per l'affievolimento della responsabilità genitoriale (art.333 c.c.)

NB: la segnalazione da trasmettere alla procura per i minorenni **riguarda un affare civile, ovvero la tutela dei diritti di un minorenne** coinvolto in una vicenda che lo riguarda come soggetto trascurato o comunque pregiudicato da condotte dei genitori carenti o gravemente inappropriate

E LA SCUOLA?

Regione Veneto - Ufficio protezione e pubblica tutela dei minori

ORIENTAMENTI per la comunicazione tra scuola e servizi sociali e sociosanitari per la protezione e tutela dei diritti dei bambini e dei ragazzi nel contesto scolastico

“materiali per la discussione”

(2008)

1. Cogliere i segnali di disagio
2. Attivarsi in relazione con i servizi sociosanitari
3. Scheda d'accesso....interfaccia tra scuola e servizi (*ovvero come collaborare*)

L'INTERVENTO ASSISTENZIALE D'EMERGENZA

art.403 c.c. - Intervento della pubblica autorità a favore dei minori

“Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”

L'art. 403 è inserito nel titolo XI del libro primo del Codice civile Dell'affiliazione e dell'affidamento che **qualifica l'intervento della pubblica autorità a favore dei minori come istituto assistenziale (art.400 c.c.) (atto di amministrazione avente natura attiva e di protezione)**

QUALI SONO LE SITUAZIONI CHE CONSENTONO L'INTERVENTO DI ALLONTANAMENTO D'URGENZA ?

QUELLE IN CUI IL MINORE:

- a. è moralmente abbandonato
- b. è tenuto in condizioni che pongono in grave rischio la sua salute ed incolumità
- c. si trova presso persone chiaramente incapaci di provvedere ai suoi bisogni.

L'azione è quella di porre il minore in un luogo sicuro con contestuale segnalazione al Pubblico Ministero minorile, a cui spetta presentare una richiesta di “convalida” al Tribunale per i minorenni (che emetterà sul punto un provvedimento)

**Questa situazione di emergenza è tutelata
anche penalmente dall'art. 593 c.p.**

(Omissione di soccorso) reato che punisce chi
trovando abbandonato o smarrito un minore
degli anni 10 o un'altra persona incapace di
provvedere a sé stessa ...omette di darne
avviso immediato all'Autorità

La legge vuole che in caso di emergenza (quando si tratta di un minore di anni 10 l'emergenza si presume) ci sia un soccorso immediato.

***Il collocamento in un luogo sicuro è una
AZIONE MATERIALE DI SOCCORSO IMMEDIATO***

che deve essere realizzato da chiunque, pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, abbia trovato un fanciullo smarrito, abbandonato o, per qualsiasi ragione privo di protezione

Trattandosi di intervento assistenziale (*art.400 c.c.*) non può incidere sui diritti...si tratta “solo” di soccorrere, di collocare in un luogo sicuro chi si trova di fatto già fuori dalla sfera di protezione dei genitori o di altri adulti responsabili

QUANTO DURA LO STATO DI NECESSITÀ?

**perdura fino alla pronuncia del provvedimento di
convalida/ratifica del Tribunale per i minorenni**

La collocazione in ambiente protetto può essere mantenuta soltanto il tempo necessario per devolvere la “questione” all'Autorità Giudiziaria minorile.

Se l'A.G. non condivide la scelta operativa dei Servizi, e provvede con altro disposto, l'art..403 c.c. cessa di avere effetto

Se l'iniziativa di protezione avviene da parte degli organi di polizia questi **devono** sempre avvalersi dei servizi sociali

Se l'iniziativa di protezione avviene da parte dei servizi sociali questi **possono** avvalersi degli organi di polizia, se necessario, per esempio per vincere la resistenza dei genitori

Se l'iniziativa di protezione avviene da parte degli organi di polizia questi **devono** sempre avvalersi dei servizi sociali

Se l'iniziativa di protezione avviene da parte dei servizi sociali questi **possono** avvalersi degli organi di polizia, se necessario, per esempio per vincere la resistenza dei genitori

CARTA DI CIVITANOVA MARCHE 1.12.2012

Indirizzi giuridici per l'applicazione delle decisioni giudiziarie in tema di tutela dei diritti relazionali del minore e repertorio di **buone prassi** psicologiche e socio sanitarie **per l'attuazione dei provvedimenti giudiziali** in tema di tutela dei diritti anche relazionali del minore a rischio di pregiudizio

Quali sono gli orientamenti della Carta di Civitanova Marche in materia di interventi in emergenza?

Il ricorso all'art. 403 c.c. per un intervento di protezione deve avvenire solo quando si sia esclusa la possibilità di altre soluzioni e sia accertata una **condizione di assoluta urgenza e grave rischio**, ovvero in presenza di grave abbandono morale e materiale o di sollecitazioni traumatiche o gravemente stressanti rivolte a soggetti non in grado di sviluppare reazioni di adattamento sufficientemente efficaci (art.36)

Tempi e modalità:

l'allontanamento va attuato con un intervento tempestivo, caratterizzato da tempi e modalità rispettose della dignità delle persone coinvolte (*art.32 comma 2 Cost.*) che soddisfi l'esigenza di ridurre i possibili elementi traumatici dell'allontanamento per il minore e per i suoi familiari, ed assicuri il diritto alla riservatezza del soggetto più debole: il fanciullo (*art.37*)

Attenzione al rapporto costi/benefici:

i danni causati da interventi di allontanamento dall'ambiente familiare devono essere necessariamente inferiori a quelli ipotizzati in caso di permanenza nell'ambito familiare (art. 38)

Specializzazione e distinzione dei ruoli e delle funzioni:

gli operatori incaricati dell'attuazione di un allontanamento devono essere specializzati.

E' necessario prevedere la costituzione di un'equipe multi-professionale distinguendo i ruoli degli operatori incaricati dell'allontanamento (funzione di controllo) e di quelli cui è delegata la presa in carico del minore (sostegno psicologico e/o psicoterapia) e della famiglia (parent training)

...e quando inizia la **PROCEDURA GIUDIZIARIA?**

Nell'ambito del processo civile la segnalazione sarà seguita da accurati accertamenti della situazione sia sul piano sociale sia su quello clinico (CTU) nel rispetto del diritto al contraddittorio delle parti coinvolte

(art.22 Carta di Civitanova Marche 2012)

Diritto al CONTRADDITORIO

Sin dall'avvio del procedimento giudiziario ed in ogni fase, stato e grado deve **essere assicurata a tutte le parti e ai loro consulenti la possibilità di interloquire, partecipare, collaborare, intervenire....**i soggetti coinvolti potranno avvalersi nel corso degli accertamenti di un proprio consulente (CTP)

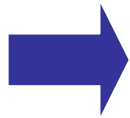
LA DENUNCIA DI UN REATO

Se emergono fatti penalmente rilevanti sorge per l'operatore il dovere -penalmente sanzionato- di denunciare la notizia di reato alla competente autorità giudiziaria (o ad altra autorità che abbia a sua volta l'obbligo di riferire a quest'ultima)

**Necessità di
ribadire la
distinzione
tra**



SEGNALAZIONE



DENUNCIA DI REATO

Le mere diagnosi di disagio formulate da operatori sociosanitari nell'ambito di valutazioni psicologiche e socio educative in mancanza di una notizia di reato, possono costituire solo oggetto di **SEGNALAZIONE (riguarda un affare civile) incidente sulle responsabilità genitoriali** (eventualmente sarà l'autorità giudiziaria minorile a segnalare alla procura ordinaria la necessità di svolgere indagini in relazione a particolari fattispecie segnalate

La **DENUNCIA ha per oggetto un fatto costituente reato** di competenza della procura ordinaria o di quella per i minorenni (a seconda dell'età del soggetto presunto autore di reato)

OBBLIGO DI DENUNCIA

da parte dei pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio (art 331 c.p.p.)

I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

CHI E' PUBBLICO UFFICIALE O INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO ?

artt. 357 e 358 c.p.

PUBBLICO UFFICIALE è chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria, amministrativa

INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO è chi a qualunque titolo, presta un servizio pubblico (attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera)

SONO **PUBBLICI UFFICIALI** COLORO CHE:

- **concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione**
- sono muniti di **poteri decisionali**
- sono muniti di **poteri di certificazione**
- sono muniti di **poteri di attestazione**
- sono muniti di **poteri di coazione** (cass.pen.sez.VI n.81/148796)
- sono muniti di poteri di collaborazione, anche saltuaria (cass.pen.sez.VI 84/166013)

Esempi di PUBBLICI UFFICIALI:

- **Medico ospedaliero** (Cass. penale 9949/2003)
- **Infermiere** (legge 42/99)
- **Assistente sociale**
- **Dirigente dei Servizi sociosanitari**
- **Dirigente scolastico**
- **Insegnante di Scuola pubblica** (Cass.penale.7490/1980)
- **Agente di Polizia**
- **Dipendenti di uffici pubblici** (es anagrafe -tecnico comunale) (Cass. penale 10598/1984)
- **Ispettore sanitario di un ospedale**
- **Componenti CDA ente ospedaliero** (Cass. penale 538/1997)
- **Ufficiale sanitario**
- **Consulente tecnico del giudice CTU**
- **Ufficiale giudiziario**

Esempi di INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO:

- **Medico di base** (Cass. penale 1408/1994 e 168/2000)
- **Amministratore di comunità di recupero tossicodipendenti** (Cass. penale 33500/2009 e 44501/2009)
- **Bidelli** (Cass. penale 4814/1993)
- **Dipendente azienda sanitaria locale senza potere certificativo** (Cass. penale 769/2006)
- **Ausiliario di servizi assistenziali** (Cass. penale 35868/2011)
- **Addetto ufficio cassa ULS** (Cass. penale 4062/1994)
- **Dipendenti comunali che preparano certificati senza avere potere di firma**
- **Operatore giudiziario addetto alla cancelleria del Tribunale** (Cass. penale 35868/2011)

NOTIZIA DI REATO PROCEDIBILE D'UFFICIO

L'obbligo della denuncia di un reato sussiste per tutte le fattispecie procedibili d'ufficio, in questi casi l'omessa denuncia configura il reato di cui all'artt. 361 o 362 c.p. (omessa denuncia di reato)

PRINCIPALI REATI CONTRO IL MINORE PER I QUALI SUSSISTE L'OBBLIGO DI DENUNCIA

in quanto procedibili d'ufficio, ovvero,
non a querela della persona offesa

Delitti contro la vita

- **omicidio** - doloso, preterintenzionale, colposo, omicidio del consenziente (*art.575,584 e 589 c.p.*)

- **istigazione o aiuto al suicidio** (*art.580 c.p.*)

- **morte conseguente ad altro delitto** (*art.586 c.p.*)

(morte che si verifica in conseguenza di manovre abortive, di omissione di soccorso, abbandono di minori o di persone incapaci, violenza sessuale)

- **infanticidio e feticidio** (*art. 578 c.p.*) (madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente o dopo il parto)

Delitti contro l'integrità e la salute fisica e psichica

•lesioni personali dolose

- lievi, durata della malattia da 21 a 40 giorni
- gravi, (*art. 583 c.p.*)
- gravissime (*art. 583 c.p.*)

•abbandono di minori o incapaci (*art.591 c.p.*)

•omissione di soccorso (*art. 593 c.p.*)

- **abuso dei mezzi di correzione o di disciplina** (*art.571 c.p.*)
- **Maltrattamenti in famiglia** (*art. 572 c.p.*)

Delitti contro la libertà personale e di “sfruttamento” dei minori

- **prostituzione minorile** (*art. 600 bis c.p.*)
- **pornografia minorile** (*art. 600 ter c.p.*)
- **detenzione di materiale pornografico** (*art. 600 quater c.p.*)
- **pornografia virtuale** (*art. 600 quater.1 c.p.*)
- **iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile** (*art. 600 quinquies c.p.*)
- **impiego di minori nell'accattonaggio** (*art. 600 octies c.p.*)

... Delitti contro la libertà personale e di “sfruttamento” dei minori

- **riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù** (*art.600 c.p.*)
- **tratta di persone** (*art.601 c.p.*)
- **acquisto e alienazione di schiavi** (*art. 602 c.p.*)
- **intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** (*art. 603 bis c.p.*)
- **sottrazione e trattenimento di minore all'estero** (*art.574 bis c.p.*)
- **sequestro di persona** (*art.605 c.p.*)

Delitti contro la libertà ed integrità sessuali

- **violenza sessuale** (*art. 609 bis c.p.*) procedibile d'ufficio se il fatto è commesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio

- **corruzione di minorenne** (*art. 609 quinquies c.p.*) (atti sessuali commessi in presenza di minore di anni 14 per farlo assistere) aggravante se l'autore del reato è l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il convivente del genitore, il tutore,

- **violenza sessuale di gruppo** (*art. 609 octies c.p.*)

- **atti sessuali con minorenne** (*art. 600 quater c.p.*)

procedibile d'ufficio se gli atti sessuali sono compiuti con un minore di anni 10 anni o di anni 16 se autore è l'ascendente, il genitore anche adottivo, il convivente del genitore, il tutore chi ha in affidamento il minore

NB. Non punibilità di atti sessuali fra minorenni, a partire dal compimento di 13 anni, a condizione che la differenza di età non sia superiore a tre anni.

Delitti contro la morale familiare

a.incesto (*art. 564 c.p.*)

Delitti contro lo stato di famiglia

a.supposizione o soppressione di stato (*art. 566 c.p.*)

b.alterazione di stato (*art. 600 quater.1 c.p.*)

c.occultamento di stato di un figlio (*art.568 c.p.*)

Delitti contro i diritti ed interessi patrimoniali od economici dei minori

a.circonvenzione di persone incapaci (*art. 643 c.p.*)

b.violazione degli obblighi di assistenza familiare (*art. 570 3° comma c.p.*)

c.violazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento per i figli (*art. 12 sexies , 898/1970 e succ. Mod*)

d.violazione degli obblighi di natura economica stabiliti a favore dei minori dal Giudice in sede di separazione (*art. 3, L.54/2006, n.54*)

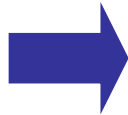
Atti persecutori art. 612 bis c.p. (**STALKING**)

Molestie assillanti, comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza, controllo, ricerca di contatto e comunicazione, che determina nei confronti della vittima paura-ansia-stato di sofferenza psicologica (*cd. Sindrome delle molestie assillanti*)

È procedibile d'ufficio solo quando il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità oppure in caso di connessione con reato procedibile d'ufficio
(*cfr. Cass., Sez.V, 12.12.2012 n.14692*)

A CHI VA INOLTRATA LA DENUNCIA?

**Procura della
Repubblica
Ordinaria**



**Se il presunto autore del
reato è un maggiorenne**

**Procura della
Repubblica
per i
minorenni**



**Se il presunto autore del
reato è un minorenne**

Quale deve essere il contenuto di una denuncia? (art. 332 c.p.p.)

intestazione:

Autorità Giudiziaria a cui è diretta

soggetto denunciato:

generalità e domicilio o quanto altro utile alla identificazione del presunto autore di reato (o indicazione dei dati in possesso)

elementi essenziali del fatto:

indicazione dei fatti per cui si effettua la denuncia

luogo e data:

di acquisizione della notizia di reato

persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti

COME SI CONCILIA L' OBBLIGO DI DENUNCIA CON IL SEGRETO PROFESSIONALE?

SEGRETO PROFESSIONALE

Non possono essere obbligati a deporre (testimoniare) su quanto hanno conosciuto in ragione del proprio ufficio o professione

- i ministri di culti religiosi (...)
- gli avvocati
- gli investigatori privati (...)
- i consulenti tecnici
- i notai
- i medici e i chirurghi
- i farmacisti
- le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria
- gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale (...)

SEGRETO D'UFFICIO (201 c.p.p.)

I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio non possono deporre sui fatti conosciuti per ragioni del loro uffici
fatta eccezione per casi in cui sussiste l'obbligo di denuncia di una notizia di reato

RIVELAZIONE DI SEGRETO PROFESSIONALE (Art. 662 c.p.)

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio o della propria professione, di un segreto, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio profitto è punito (a querela della persona offesa), se dal fatto può derivare nocumento.....

RIVELAZIONE ED UTILIZZAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO (Art. 326 c.p.)

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alla funzione o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, **rivela notizie d'ufficio, le quali debbono rimanere segrete**, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza è punito....

IL DISCRIMINE E' LA DIFFERENZA TRA SEGRETO E NOTIZIA DI REATO

I professionisti (medici, avvocati, assistenti sociali, infermieri ecc.) non possono opporre il segreto professionale quando vengono a conoscenza di un **fatto reato** procedibile d'ufficio

DEROGA

per gli “operatori della tossicodipendenza”

Sono esentati dall'obbligo di denuncia (art. 362, 2° comma, c.p.) e dall'obbligo di deporre (art 120, 7° comma, legge 309/90) i responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per i fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate loro per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico

OMISSIONE DI REFERTO (art.365 c.p.)

Detta norma impone a coloro che esercitano una professione sanitaria di inviare un referto all'A.G. quando prestano assistenza (cura di un paziente) nei casi che possono presupporre un reato perseguibile d'ufficio solo quando il paziente è vittima o parte lesa (non quando il paziente pare essere l'autore di reato).

es. il paziente comunica al medico curante il compimento di atti sessuali contro minori - non c'è l'obbligo di referto

*es. il paziente è un minore che presenta lesioni gravi presumibilmente da percosse (stante il tipo di lesioni non compatibili con quanto narrato dai genitori che le imputano a caduta accidentale) – **sussiste l'obbligo del referto***

COME SI QUALIFICA IL REFERTO?

(art. 334 c.p.p.)

CHI HA L'OBBBLIGO DEL REFERTO?

REFERTO: (denuncia qualificata) atto redatto dal medico attestante lo stato clinico del paziente a seguito di esame clinico o/e strumentale

CONTENUTO DEL REFERTO: indica le generalità della persona alla quale è stata prestata assistenza, luogo in cui attualmente si trova, luogo e circostante dell'intervento sanitario, notizie utili a stabilire le circostanze del fatto, mezzi di commissione, effetti che hanno causato

L'OBLIGO DEL REFERTO SUSSITE IN CAPO (art.99 , T.U.L.L.S. **qualunque esercente una professione sanitaria**) medici-infermieri-farmacisti-ostetrici-vigilatrici d'infanzia-psicologi

Differenza fra DENUNCIA e REFERTO

REFERTO: è l'atto con cui l'esercente una professione sanitaria riferisce all'autorità giudiziaria di aver prestato la propria attività professionale in casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio

DENUNCIA (RAPPORTO) atto con cui il pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio denuncia all'A.G. un reato perseguibile d'ufficio di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni

Strumenti

- ***Linee Guida 2008 per i servizi sociali e sociosanitari. La cura e la segnalazione. Le responsabilità nella protezione e nella tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Veneto***, Regione Veneto-Ufficio del Pubblico Tutore dei minori, 2008;
- ***Linee di indirizzo per la comunicazione tra Servizi SocioSanitari e Autorità Giudiziarie***, documento conclusivo esito del “Laboratorio per la comunicazione tra Servizi-Sanitari e Autorità Giudiziarie” promosso dal Pubblico Tutore dei minori della Regione Veneto, Venezia -novembre 2012;
- ***“Orientamenti per la comunicazione tra scuola e servizi sociali e sociosanitari per la protezione e tutela dei diritti dei bambini e dei ragazzi nel contesto scolastico- materiali per la discussione”***, Regione Veneto -Ufficio protezione e pubblica tutela dei minori, 2008

... Strumenti

- **Carta di Civitanova Marche**, Indirizzi giuridici per l'applicazione delle decisioni giudiziarie in tema di tutela dei diritti relazionali del minore e Repertorio di buone prassi psicologiche e socio-sanitarie per l'attuazione dei provvedimenti giudiziali in tema di tutela dei diritti anche relazionali del minore a rischio di pregiudizio, 1.12.2012;
- **Carta di Noto** (aggiornamento 2011);
- **Linee Guida in tema di abuso sul minore** (Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza);
- **Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali** da parte dei consulenti e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero (Gazzetta Ufficiale n.178 del 31.07.2008)
- **Indicazioni e direttive alla Polizia Giudiziaria del Veneto**, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, 29.07.2003

Riferimenti bibliografici

- "Servizi Sociosanitari e Giustizia. Protezione e cura dei soggetti deboli e tutela dei diritti della persona", a cura di G.B. Camerini e G. Sergio, Maggioli Editore, 2013
- L'Emergenza "Sicurezza", Maltrattamenti e violenza in ambito familiare, Rivista dell'Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e i minori, 2008/3;
- "La tutela penale del minore vittima di reato: profili sistematici e spunti critici", Lorenzo Picotti, in La tutela penale della persona nelle relazioni familiari, Rivista dell'Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e i minori, G. Giappichelli Editore, 2012/2;
- "Il delitto di maltrattamenti in famiglia ex art.572 c.p. Struttura e casi pratici", Greta Sona, in Violenza e maltrattamenti nelle relazioni familiari, Profili penali ed internazionali, Rivista dell'Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e i minori, G. Giappichelli Editore, 2013/3;
- "Atti persecutori(art.612 bis c.p.): una fattispecie indispensabile che colma una lacuna di tutela", Anna Maria Maugeri, in Violenza e maltrattamenti nelle relazioni familiari, Profili penali ed internazionali, in Rivista dell'Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e i minori, G. Giappichelli Editore, 2013/3;
- "La tutela penale dei minori alla luce delle fonti sovranazionali. Il minore vittima di "reati sessuali. Un'introduzione", Marta Bertolino, in Rivista dell'Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e i minori, G. Giappichelli Editore, 2013/3;
- "Child abuse: il ruolo del medico legale nell'assistenza, nella prevenzione e nella i linee guida, Maria Stella D'andrea, dottorato di ricerca in scienze mediche generali e scienze dei servizi, Università di Bologna, 2012

Nel ringraziare per l'attenzione

mi auguro che le occasioni di formazione congiunta tra diversi operatori siano sempre più numerose per costruire una visione comune del sistema tutela-protezione e cura, per comprendere i reciproci ruoli e condividere riflessioni sulle interazioni tra gli stessi